



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo

Regolamento del Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo

Art. 1 Disposizioni generali

1. Il Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo è istituito ai sensi dell'art. 15 dello Statuto dell'Università degli Studi di Parma, visti inoltre gli artt. 39, 43, 44 dello Statuto e il Regolamento Generale di Ateneo.
2. Il presente costituisce il Regolamento del Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo.

Art. 2 Finalità e attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo, di seguito più semplicemente denominato Consiglio, è un organo collegiale con funzioni di carattere propositivo e consultivo in ordine agli atti di carattere generale per le materie e le attività che riguardano specificatamente il personale tecnico-amministrativo.
2. Il Consiglio svolge in particolare i seguenti compiti:
 - a) esprime pareri, osservazioni e formula proposte su specifiche problematiche concernenti le attività tecniche e amministrative;
 - b) esprime pareri, osservazioni e formula proposte sui regolamenti di Ateneo nelle parti che riguardano il personale tecnico-amministrativo;
 - c) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dallo Statuto d'Ateneo e dai regolamenti.
3. Il Consiglio ispira la propria attività al principio della trasparenza e provvede alla diffusione delle informazioni e dei dati a sua disposizione, mediante strumenti idonei a facilitarne l'accesso e la fruizione a favore di tutto il Personale tecnico-amministrativo.

Art. 3 Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio è composto da 20 componenti eletti tra il personale Tecnico-Amministrativo in servizio con contratto a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti e coloro che siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale e/o disciplinare.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo

2. I componenti durano in carica quattro anni e comunque fino alla nomina del nuovo organo. I componenti possono essere rieletti.

Art. 4. Presidente, Vice presidente

1. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente.
2. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica per 2 anni e possono essere rieletti.
3. Il Presidente e il Vice Presidente sono designati con Decreto Rettorale.
4. L'elettorato, attivo e passivo, spetta a tutti i membri del Consiglio.
5. Il diritto all'elettorato passivo si esercita mediante candidatura presentata nella seduta stessa dell'elezione.
6. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti a maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto (14 voti) nella prima votazione.
7. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi nella prima votazione. Risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti.
8. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto.
9. Le votazioni del Presidente e del Vice Presidente a metà del quadriennio sono svolte nei 45 gg antecedenti la scadenza del mandato e vengono indette dal Decano.
10. La mozione di sfiducia al Presidente può essere presentata su richiesta di almeno 7 consiglieri. L'approvazione della mozione sarà condizionata alla stessa maggioranza adottata per l'elezione di cui al precedente comma 5.
11. In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente o del Vice Presidente si procederà al rinnovo di tali cariche da parte del Consiglio.
12. Sono compiti del Presidente:
 - a) rappresentare il Consiglio nei rapporti con gli organi Universitari;
 - b) stabilire gli argomenti dell'ordine del giorno delle sedute, prevedervi l'inclusione di quelli proposti per iscritto da uno o più consiglieri;
 - c) costituire, su proposta del Consiglio, commissioni, gruppi di lavoro per le materie di cui all'articolo 16 dello Statuto di Ateneo;
 - d) verificare, unitamente al Segretario verbalizzante, la validità della composizione del collegio e dell'assunzione delle singole deliberazioni;
 - e) regolare e provvedere al buon andamento dei lavori del Consiglio;
 - f) controllare e accertarsi che i pareri e le proposte formulate dal Consiglio siano adeguatamente pubblicizzate all'interno dell'Ateneo;
 - g) invitare alle riunioni, anche su proposta dei consiglieri, esperti di comprovata qualificazione nelle materie trattate esterni al Consiglio di cui si ritenga utile il contributo limitatamente a specifici argomenti all'ordine del giorno;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo

- h) inviare preventivamente il verbale per via telematica ai consiglieri;
 - i) informare i consiglieri di tutta l'attività svolta per conto del Consiglio.
13. Il Presidente può richiedere all'Amministrazione tutte le informazioni e gli atti pertinenti con le attività del Consiglio necessari all'assolvimento del proprio mandato istituzionale.
14. Il Vice Presidente sostituisce in tutte le sue funzioni il Presidente in caso di assenza od impedimento e coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
15. Il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni può delegare componenti del Consiglio a rappresentarlo in sua vece.

Art. 5 Segretario e Decano.

1. Il Segretario è scelto dal Presidente tra i componenti del Consiglio presenti alla seduta e ha il compito di redigere i verbali delle sedute.
2. Il Decano è il consigliere più anziano in ruolo all'interno del Consiglio del personale tecnico e amministrativo. In caso di consiglieri con pari anzianità in ruolo, il Decano è il consigliere con maggior anzianità anagrafica.
3. Il Decano indice e presiede la prima convocazione, non oltre 45 giorni dalla data del decreto di nomina dei Consiglieri eletti. La convocazione ha come ordine del giorno l'elezione del Presidente e del Vice Presidente.
4. Il Decano nei 45 giorni antecedenti la scadenza del mandato del Presidente e del Vice Presidente indice e presiede le relative procedure di votazione.

Art. 6 Convocazione. Modalità e contenuti

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni volta che deve esprimere pareri su argomenti di propria pertinenza-richiestigli dai competenti organi universitari.
2. Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei suoi componenti, ed in ogni caso almeno una volta ogni 3 mesi.
3. La convocazione deve contenere la sede, la data e l'orario della seduta ed il relativo ordine del giorno.
4. La convocazione del Consiglio avviene di norma mediante comunicazione telematica inviata ai consiglieri almeno 7 giorni solari prima della riunione.
5. Ciascun Consigliere può chiedere al Presidente che uno specifico argomento venga inserito all'ordine del giorno entro i termini previsti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo

6. In caso di problematiche di comprovata urgenza che richiedano soluzioni particolarmente tempestive, il Presidente può convocare il Consiglio, anche per via telematica, con un preavviso di almeno 48 ore.
7. Tale preavviso deve contenere in modo puntuale e dettagliato tutti gli argomenti all'ordine del giorno, allegando l'eventuale documentazione a supporto.
8. Qualora non vengano discussi tutti gli argomenti all'ordine del giorno, viene concordata subito la data di aggiornamento della seduta.
9. Il Presidente che riceve la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, provvede a trasmetterla ai componenti del Consiglio tempestivamente.
10. Nel caso in cui l'Amministrazione avanzi richiesta di parere e non trasmetta l'eventuale documentazione a supporto, nel rispetto dei tempi previsti, il Consiglio potrà non esprimere il parere richiesto.

Art. 7 Validità delle sedute

1. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati, e comunque con non meno di sette membri.
2. I componenti assenti devono giustificarsi.
3. La verifica del numero legale può essere richiesta anche da un solo Consigliere in qualsiasi momento della seduta.

Art. 8 Modalità di svolgimento delle sedute e votazioni

1. Il Presidente espone gli argomenti all'ordine del giorno.
2. La trattazione segue l'ordine del giorno stabilito nella convocazione, salvo che la totalità dei consiglieri ritenga di modificare tale ordine.
3. Le votazioni avvengono in modo palese, per alzata di mano.
4. E' ammesso il voto segreto qualora la votazione riguardi persone o qualora ciò sia richiesto da almeno 1/5 dei presenti all'assemblea.
5. Le decisioni sono validamente assunte quando ottengono il consenso della maggioranza dei presenti.
6. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Gli astenuti non sono computabili tra i voti favorevoli necessari per l'approvazione della deliberazione.
8. Il Consiglio può costituire commissioni e/o gruppi di lavoro con compiti istruttori e di studio su questioni specifiche, determinandone la composizione e le competenze.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo

9. Ogni commissione può eleggere tra i propri componenti un coordinatore.
10. Per il funzionamento delle commissioni si osservano le norme che regolano le sedute del Consiglio.

Art. 9 Verbalizzazione delle sedute

1. Il verbale, che deve essere predisposto per ogni seduta, riporta: data e luogo della seduta, ordine del giorno, indicazione nominativa dei consiglieri presenti, degli assenti e degli assenti giustificati, l'indicazione e la sottoscrizione del Presidente e del Segretario.
2. Il verbale deve contenere una descrizione della discussione per ciascun argomento all'ordine del giorno, ogni dichiarazione che ciascun componente richieda di verbalizzare, l'esito delle votazioni su ciascun argomento per il quale la medesima sia richiesta con eventuale indicazione nominativa di contrari ed astenuti.
3. Il verbale della seduta deve indicare eventuali uscite dei membri, al fine di poter verificare la sussistenza in ogni momento del "quorum" strutturale.
4. La stesura definitiva del verbale avviene a cura del Segretario d'intesa con il Presidente.
5. Il verbale redatto in via definitiva sarà approvato dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva.
6. Limitatamente agli argomenti in discussione nel corso della seduta, ciascun Consigliere può chiedere di riportare integralmente il proprio intervento nel verbale, con l'eventuale dichiarazione di voto; in tal caso fornirà la dichiarazione scritta al Segretario prima dell'approvazione del verbale.

Art. 10 Diritti dei consiglieri

1. Ogni consigliere ha il diritto e il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo, delle Commissioni e/o gruppi di lavoro.
2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza alcuna giustificazione è causa di decadenza dalla nomina.
3. Il consigliere dichiarato decaduto è sostituito con il primo dei candidati non eletti.
4. La decadenza e la nuova nomina saranno formalizzate mediante decreto rettorale.
5. I componenti hanno diritto di accesso a tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno.
6. La partecipazione alle attività istituzionali del Consiglio è considerata a tutti gli effetti presenza in servizio.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo

Art. 11 Approvazione e modifiche del Regolamento, controversie

1. Il presente Regolamento è approvato a maggioranza dei componenti del Consiglio ed emanato con Decreto Rettorale. Entra in vigore il quindicesimo giorno successivo al Decreto Rettorale.
2. Le modifiche al Regolamento sono approvate a maggioranza dei componenti del Consiglio e emanate con Decreto Rettorale.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme dello Statuto, del Regolamento Generale di Ateneo e alle norme vigenti.

Parma, 23 febbraio 2016

Il Presidente

Mario Ghillani